

INFORMAZIONI PER I TESTIMONI

LA TESTIMONIANZA	<p>Ai sensi dell'art. 198 c.p.p. la persona citata come testimone in un processo penale ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.</p> <p>Le persone straniere possono richiedere gratuitamente di essere assistite da un interprete per la traduzione della testimonianza.</p>
COSA FARE IN CASO DI IMPEDIMENTO	<p>Nel caso in cui sopravvenga una circostanza che rende impossibile essere presenti in udienza, il testimone è tenuto ad avvisare tempestivamente l'autorità giudiziaria che ha trasmesso la citazione, segnalando le ragioni dell'impedimento.</p> <p>Cancelleria Penale Centrale Fax 089 – 5645426 - 0895645341</p> <p>Se il giudice riterrà fondato l'impedimento, sarà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.</p> <p>Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l'impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre che il testimone sia accompagnato coattivamente dalla forza pubblica e potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da €51 a €516 a favore della cassa delle ammende, nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.</p>
INDENNITA' SPETTANTI AI TESTIMONI	<p>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un'indennità per l'impegno prestato.</p> <p>Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l'Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l'Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.</p> <p>Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.</p> <p>Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.</p> <p>Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.</p> <p>Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.</p> <p>Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.</p> <p>L'art. 71 del TUSP prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni ed ai loro accompagnatori, siano corrisposte a domanda degli interessati.</p> <p>La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza e deve essere indirizzata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare.</p>
INFORMAZIONI UTILI	<p>La persona citata come testimone in un processo penale ha diritto ad ottenere dal datore di lavoro un permesso per rendere la propria testimonianza.</p> <p>Il testimone che avesse la necessità di produrre attestazione al proprio datore di lavoro per la fruizione di tali permessi, può rivolgersi alla cancelleria del Tribunale.</p>